



“YACHT CLUB S. MARINELLA”
VIA ETRURIA, 51 - SANTA MARINELLA

STATUTO DELLO YACHT CLUB SANTA MARINELLA

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **“Yacht Club Santa Marinella - ODV”**, qui di seguito denominato con l'acronimo **“YCSM”**.
2. Lo YCSM si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (*Codice del Terzo Settore*), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di cultura nautica e di formazione giovanile per il godimento delle attività marine e nautiche e per la conservazione dell'ambiente marino. Inoltre persegue le finalità di salvaguardia dei siti e dei beni archeologici, e del patrimonio culturale presente nel mare, in particolare nel comprensorio di Capo Linaro, antistante l'antico insediamento romano di Castrum Novum.
Adotta la qualifica e l'acronimo ODV (*Organizzazione di Volontariato*) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. Lo YCSM è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

Art. 2 Sede

1. Lo YCSM ha sede attualmente in Via Etruria 51 - 00058, Comune di Santa Marinella (Roma).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo la Sede legale potrà essere individuata e trasferita, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite Sedi operative dello YCSM in Italia e all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dello YCSM è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e le attività dello YCSM si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si ispirano al pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
Lo YCSM è apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro diretto o indiretto, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Soci, elettività e gratuità

delle cariche sociali con l'eccezione di rimborsi spese per spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale lo YCSM svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni volontarie dei Soci per:
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett f);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i);
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - Attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
3. Lo YCSM opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di supporto alla cultura storica del mare e dell'archeologica, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

In particolare lo **YCSM svolge le seguenti attività:**

- Cicli di Conferenze sul patrimonio storico-ambientalistico, archeologico, legislativo, che riguarda il mare e il suo utilizzo nei secoli, dagli albori della civiltà ai nostri giorni, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. F).
 - Valorizzazione delle aree archeologiche, ambientali, monumentali, con visite guidate in mare con le proprie imbarcazioni sui siti archeologici marittimi, fra i quali principalmente il porto sommerso di Castrum Novum e le peschiere antistanti la sede dello YCSM, nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
 - Organizzazione e gestione di attività sportive nautiche dilettantistiche.
 - Promozione della cultura della legalità in mare.
 - Partecipazione attiva, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale.
4. Lo YCSM può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 5. Lo YCSM può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 6. Lo YCSM svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Soci

1. Allo YCSM possono aderire tutte le persone che condividano “ **in modo espresso**” gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano collaborare alle attività dello YCSM con la loro opera, competenza e conoscenze.

Il numero degli Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
L'iscrizione allo YCSM è subordinata all'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento, nonché all'intero versamento della quota sociale.

2. Sono membri dello YCSM coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli Soci

Tutti gli Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dello YCSM.

In particolare i Soci:

1. non possono essere ammessi all'Associazione per un periodo determinato, fatta salva la facoltà di ciascun di recedere dallo YCSM in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta;
2. hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto delle attività svolte dallo YCSM, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
3. hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dello YCSM e di versare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dello YCSM, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata;
5. rinunciano al premio di rinvenimento di reperti archeologici derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigente in materia;
6. non possono stipulare con lo YCSM alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari
7. possono ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non hanno comunque diritto a rimborsi spese di tipo forfettario;
8. devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

1. Decesso.
2. Dimissioni: ogni associato può recedere dallo YCSM in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Sociale per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota Sociale.
4. Espulsione: qualora l'Associato compia atti in violazione di quanto previsto dalle norme statuarie (*Statuto ed eventuale Regolamento esplicativo dello stesso*) e dalle delibere approvate dagli organi Sociali, e qualora evidenzi un comportamento lesivo dell'immagine dello YCSM o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
5. Il Consiglio Direttivo, delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione per iscritto degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.
6. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al parere dell'Assemblea.
In tal caso il Presidente dello YCSM dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e riunirla entro i 15 giorni successivi alla data di convocazione.

Art. 8 Organi dello YCSM

1. Gli organi dello YCSM sono:

- a. Assemblea degli Soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di controllo (eventuale Collegio dei Revisori)

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dello YCSM.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota Sociale annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da Soci impossibilitati ad intervenire di persona.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dello YCSM;
- b. individuare eventuali attività diverse da quelle proprie dello YCSM, secondarie e strumentali da realizzare;
- c. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di controllo.

- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del Socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - i. deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dello YCSM stesso.
2. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Soci.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i Soci e deve essere convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Rendiconto consuntivo e preventivo (qualora previsto) e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta "motivata" almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere all'invio ai Soci della convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e tenere l'Assemblea entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, riunita in sessione ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti in agenda.

In particolare:

1. l'Assemblea ordinaria ha il compito di :
 - a. delineare gli indirizzi generali delle attività dello YCSM;
 - b. approvare il rendiconto consuntivo e quello preventivo dello YCSM;
 - c. ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. l'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modifiche dello statuto dello YCSM;
 - b. deliberare sullo scioglimento dello YCSM stesso.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dello YCSM e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina - seduta stante - il proprio Presidente.
2. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dello YCSM o in caso di sua assenza da Socio presente nominato dall'Assemblea.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto del Socio a partecipare all'Assemblea.

4. L'Assemblea, convocata *in seduta ordinaria*, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno degli Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.
Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. L'Assemblea, convocata *in seduta straordinaria*, è convocata per deliberare modifiche "*statutarie*" dello YCSM. In tal caso, per essere valida, è necessaria la presenza della maggioranza degli Soci e le sue deliberazioni valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti in proprio o per delega scritta.
6. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del YCSM e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Soci.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario dello YCSM e controfirmato dal Presidente.
8. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee su richiesta verbale o scritta (*nel caso che la residenza del richiedente non coincida con la sede dello YCSM*).

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dello YCSM.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli Soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. In assenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando al loro posto il Socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i Consiglieri assenti sono in numero superiore alla metà di quelli previsti, il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria per nuove elezioni.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dello YCSM o nel caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (*metà più uno*) e dovranno risultare dal verbale della riunione compilato dal Segretario e sottoscritte dal Presidente.
5. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
2. nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire il Segretario e/o il Tesoriere e non siano reperibili tali incarichi nei consiglieri eletti, il CD potrà reperire tali incarichi tra i soci iscritti allo YCSM da almeno un anno.
3. promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
4. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
5. predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
7. deliberare circa l'accettazione delle domande relative all'ammissione dei Soci o all'espulsione degli stessi;
8. di stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
9. deliberare l'assunzione eventuale di personale dipendente;
10. curare i rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
11. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
12. redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
13. indire adunanze, convegni, ecc.;
14. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
15. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
16. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a Soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
17. istituire sedi e settori operativi nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dello YCSM di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
 - a. é eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
 - b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dello YCSM e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi con l'ausilio del tesoriere;
 - d. compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie quali incassi da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanza ed effettua pagamenti dovuti per prestazioni esterne richieste;

- e. per le operazioni bancarie può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo in caso di assenza prolungata di quest'ultimo.
2. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 Vice Presidente. Segretario. Tesoriere.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
2. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

In particolare

al Segretario compete:

- a. la redazione dei verbali delle sedute delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione sugli appositi registri;
- b. il tempestivo inoltro delle convocazioni delle 'Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari
- d. l'aggiornamento del libro Soci (*vedasi art. 19*).

al Tesoriere compete:

- a. coadiuvare il Presidente nella gestione del settore amministrativo;
- b. tenere ed aggiornare i libri contabili;
- c. predisporre il Bilancio dell'Associazione

Art. 17 Organi di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nell'espletamento dei propri compiti il Collegio:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- e. può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

Lo YCSM deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, e per esso dal Segretario, i seguenti libri:

1. libro degli Soci;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dello YCSM sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative;
 - b. erogazioni liberali di Soci e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dello YCSM, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Soci, da cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti

neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dello YCSM.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dello YCSM è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Soci.
3. In caso di scioglimento dello YCSM, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Stesura del 19 luglio 2019